



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0003275 - 15/03/2011 - USCITA
Allegati : 0



FM/COO: sc

Roma, 14 MAR. 2011

Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di
Roma
Piazzale delle Belle Arti, 2
00196 Roma

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 70/2011_Incompatibilità_Esercizio della professione e assunzione della qualità di socio di società di capitali in caso di affidamento della gestione societaria a parente entro il 4° grado.

Con riferimento al quesito formulato in data 23 febbraio, con il quale si chiedevano chiarimenti in merito alla sussistenza di una situazione di incompatibilità tra l'esercizio della libera professione e l'assunzione della qualifica di socio di maggioranza di società di capitali in caso di attribuzione della carica di amministratore a parente entro il 4° grado, si precisa quanto segue.

Si osserva preliminarmente che il Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005, all'art. 4 comma 1, lett. c), dispone l'incompatibilità tra l'esercizio della professione e "l'esercizio, anche non prevalente, né abituale dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti".

Secondo le note interpretative sulla disciplina delle incompatibilità¹, recentemente approvate dal Consiglio Nazionale, lo *status* di socio di società di capitali, anche laddove la partecipazione al capitale sia rilevante o maggioritaria, è da ritenersi compatibile qualora il soggetto conservi la propria terzietà rispetto alla concreta gestione dell'impresa. Ciò perché, ai fini della valutazione della incompatibilità, non appare rilevare tanto la mera circostanza che un soggetto presti i mezzi per il raggiungimento di un risultato economico (attraverso l'assunzione di una partecipazione al capitale sociale) quanto che tale risultato sia, in concreto, perseguito attraverso la gestione dell'intrapresa sociale (vale a dire esercizio concreto dell'attività di impresa per il perseguimento di un interesse proprio). Le note hanno, in tal senso, precisato che lo *status* di socio di società di capitali è compatibile con l'esercizio dell'attività professionale in ogni caso in cui l'amministrazione sia affidata, **in fatto** oltre che in diritto, a soggetti terzi rispetto all'iscritto.

Ne deriva che, come chiarito dalle note interpretative, "qualora si accerti che, di fatto, l'iscritto socio di società di capitali gestisca, amministri e liquidi attraverso prestanomi o fiduciari, ovvero in virtù di clausole statutarie che devolvano ai soci le decisioni in merito alla gran parte degli atti di gestione, la

¹ Vd. "Note interpretative della disciplina delle incompatibilità di cui all'art. 4 del D.lgs. 28 giugno 2005 n. 139", pag. 1, par. 3.1, caso n. 6, pag. 15.

valutazione dovrà essere fatta avendo riguardo a tali circostanze sulla base dei criteri esposti al Caso n. 11². Tali criteri (relativi alla fattispecie di iscritto all'albo socio con interesse economico prevalente in una società di capitali ovvero di società cooperativa, mutua assicuratrice, consortile e altri enti commerciali e contemporaneamente presidente, consigliere delegato, amministratore unico o liquidatore con ampi o tutti i poteri gestionali) evidenziano³ che "la partecipazione al capitale sociale realizzata tramite l'utilizzo del coniuge non legalmente separato o di parenti entro il 4° grado, prestanomi, fiduciari, società nazionali o estere riferibili all'iscritto all'albo o da lui controllate, di conviventi risultanti nello stato di famiglia etc., rende incompatibile l'attività quando siano dimostrati e provato i rapporti giuridici di cui sopra e/o l'influenza dell'iscritto sui detti soggetti e l'interesse economico dello stesso".

Alla luce di quanto evidenziato, si ritiene che nel caso prospettato, l'attribuzione di carica di amministratore di una società di capitali a parente entro il 4° grado di un iscritto che sia socio di maggioranza della medesima società è circostanza che rileva ai fini della valutazione della sussistenza di una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione nella misura in cui sia dimostrato che, attraverso tale rapporto di parentela, l'iscritto abbia, di fatto, esercitato la propria influenza sulla gestione sociale, realizzando, in tal modo, l'esercizio concreto dell'attività di impresa per il perseguimento di un interesse proprio.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale f.f.
Francesca Maione



² Vd. nota precedente.

³ Cfr. Caso n. 11 - Nota 1, pag. 18.